

«Articolo 34 ter

Applicazione differita delle modifiche introdotte dai paragrafi 1, lettera c), 7 e 9 dell'allegato II dell'indirizzo (UE) 2021/1759 (BCE/2021/30)

Le misure necessarie da adottare e applicare a decorrere dal 13 giugno 2022 ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'indirizzo (UE) 2021/1759 della Banca centrale europea (BCE/2021/30) (*) si applicano a decorrere dal 4 luglio 2022.

(*) Indirizzo UE/2021/1759 della Banca centrale europea, del 20 luglio 2021, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (BCE/2021/30) (GU L 354 del 6.10.2021, pag. 45).»

Articolo 2

Efficacia e attuazione

Gli effetti del presente indirizzo decorrono dal giorno della notifica alle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

Articolo 3

Destinatari

Tutte le banche centrali dell'Eurosistema sono destinatarie del presente indirizzo.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 22 aprile 2022

Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE

22CE1283

